



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

da lun a ven 7:30-9, salvo appuntamento

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 12/2022
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per superare le situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, in riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nella zona di Via S.M.Maddalena nei confronti dei pubblici esercizi all'insegna "Kafè Matrix" di via Ferruccio e "La Scaletta" di vicolo S.M. Maddalena

IL SINDACO

premesso che nella zona di Via Santa Maria Maddalena e nelle vie limitrofe, si sono verificati ripetutamente, anche recentemente, fenomeni di degrado quali esemplificando: abbandono di rifiuti, espletamento di bisogni corporali sulla pubblica via, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete, in gran parte dovuti alla permanenza serale e notturna di numerosi gruppi di persone e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcool;

considerato che la permanenza serale di soggetti nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Ferruccio, vicolo San Marco e vicolo San Pietro è dovuta in parte alla localizzazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "Kafè Matrix" e "La Scaletta" ma anche all'abitudine ormai consolidata tra minori e altre persone adulte di ritrovarsi ed aggregarsi nell'area antistante al "Liceo coreutico Bonporti", per il consumo smodato di bevande alcoliche;

dato atto che i locali di cui trattasi si trovano in pieno centro cittadino, in zona acustica classificata mista e che diverse abitazioni risultano situate lungo le vie interessate dal presente provvedimento;

atteso che il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche persegue la finalità di assicurare un buon livello di convivenza tra le funzioni residenziali e tutte le attività che per le loro intrinseche caratteristiche, quali gli esercizi pubblici di somministrazione, possono creare situazioni di criticità, pregiudizievoli della quiete e dell'ordine pubblico, cercando il punto di migliore equilibrio tra le esigenze di libero esercizio dell'attività imprenditoriale e commerciale e quelle della popolazione residente in ambiti nei quali coesistono le due funzioni, imponendo agli operatori il rispetto di regole di comportamento; richiamato l'articolo 5 del Regolamento per la convivenza, il quale stabilisce che i gestori dei pubblici esercizi devono collaborare con l'Amministrazione comunale, impegnandosi ad adottare misure idonee tese a contenere eventuali fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica e privata, in particolare, quanto alla mitigazione del rumore e del disturbo "adottando ogni utile accorgimento, incluse adeguate modalità gestionali, al fine di contenere, nelle ore serali e notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00, ogni comportamento che negli spazi interni dei locali nonché nelle loro immediate adiacenze generi disturbo alla quiete pubblica";

tenuto conto dei numerosi esposti e segnalazioni presentati da parte di singoli residenti della zona di via S.M. Maddalena, vicolo S.M. Maddalena e via Ferruccio e dal comitato "antidegrado città di Trento" che rappresenta i residenti/domiciliati delle vie indicate, in cui vengono segnalate situazioni



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



di disturbo e degrado urbano;

rilevato che anche durante il periodo di vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti n. 6/2022 d.d. 29 aprile 2022 e n. 9 d.d. 31 maggio 2022 sono pervenute ulteriori segnalazione e lamentele da parte del comitato antidegrado e dei singoli residenti, con le quali veniva segnalato il persistere delle situazioni di disturbo e degrado urbano e che quindi si ritiene necessario adottare un provvedimento di ulteriore limitazione;

rilevato che l'introduzione del divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, ha in parte mitigato ma non ancora risolto i problemi di vivibilità urbana segnalati e registrati nella zona di via S. M. Maddalena;

tenuto conto che il mancato rispetto della tranquillità e riposo dei residenti ed i problemi di degrado urbano si verificano principalmente in orario serale nelle giornate di apertura dei pubblici esercizi presenti lungo le vie indicate;

visto che, al fine di dare attuazione al Regolamento per la convivenza, il Corpo di Polizia Locale ha effettuato mirati servizi, tesi alla verifica del rispetto di quanto previsto da detto Regolamento ed in particolare l'adozione di ogni utile accorgimento da parte dei gestori dei locali tesi a contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che negli spazi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze generi disturbo alla quiete pubblica;

tenuto conto che nelle giornate del 17 e 25 febbraio, 4, 9 e 17 marzo, 1, 3, 5, 15, 23 aprile, 3, 6, 11, 28 maggio, 3 e 11 giugno 2022, a partire dalle ore 20.00, il personale del Corpo di Polizia Locale, effettuava sopralluoghi presso diversi pubblici esercizi oggetto di segnalazione ed in particolare quelli presenti nella zona di via Santa Maria Maddalena e vie limitrofe, accertando in quest'ultimo caso che all'esterno e nelle immediate vicinanze dei locali, stazionavano da un minimo di 10 persone ad oltre 150, con il picco delle presenze nella fascia oraria dalle 22.45 alle 01.00 o fino alla chiusura delle attività economiche, che in alcune serate, prima dell'emanazione del provvedimento sindacale n. 9/2022, avveniva verso le 2.00-2.30 della notte;

rilevato che in altre occasioni, nel periodo 1 febbraio - 18 maggio 2022 il personale di polizia locale è intervenuto più volte su specifica richiesta dei residenti della zona, per lamentele legate a schiamazzi, a soggetti che giocano a pallone o a causa di emissioni sonore non prevenienti dai locali ma causate dai frequentatori (radio ad alto volume, uso di strumenti musicali ecc..), accertando in alcuni casi un sovraffollamento del vicolo e della via S.M. Maddalena;

tenuto conto che stante il numero delle persone presenti, oltre al rumore antropico provocato dal vociare e chiacchiericcio di fondo, sono stati rilevati dei picchi, dovuti a qualche risata estemporanea e/o al richiamo fra i vari soggetti presenti, determinando una situazione di disturbo alla quiete pubblica, lesivi dei diritti soggettivi dei residenti;

accertato che a causa dell'elevato numero delle persone presenti ed all'ampiezza ridotta del vicolo S.M. Maddalena e della via S.M. Maddalena, il rumore causato dal volume delle conversazioni, non avendo modo di disperdersi se non verticalmente, risulta amplificato, causando disturbo ai residenti degli appartamenti posti ai piani superiori delle abitazioni site nelle immediate vicinanze;

ricordato che con provvedimenti sindacali n. 9/2017 e n. 1/2019, l'esercizio pubblico di somministrazione all'insegna "La Scaletta" era già stato colpito da provvedimenti di limitazione dell'orario di apertura motivati dal concorso causale diretto dell'esercente del locale al determinarsi della gravissima situazione di degrado accertata dalle competenti autorità e denunciata dalla popolazione residente, conseguente anche alla mescolta di bevande da parte dei medesimi non limitata ai soli avventori che potessero trovare posto all'interno del locale (fornito di sedie e tavoli), ma estesa indistintamente a qualunque richiedente con la prevedibile formazione di assembramenti al di fuori del locale e nella zona circostante, con conseguente intralcio della circolazione pedonale e stradale;

atteso che tra i compiti prioritari dell'Amministrazione comunale, rientra quello di garantire la serena e civile convivenza, anche tramite provvedimenti che tutelino la tranquillità sociale e la qualità



della vita dei cittadini;

visto l'art. 8 comma 2 (limitazioni all'esercizio delle attività commerciali) del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, il quale prevede che in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione degli articoli 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dei corrispondenti articoli 60, commi 5 e 6, e 62, commi 1, 2 e 3, della l. r. 3 maggio 2018 n. 2, il Sindaco può intervenire, per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con l'adozione di un'ordinanza in materia di orari di esercizio delle attività commerciali, orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e/o latta e l'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

visto quanto previsto all'art. 10 (Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o latta e di bevande alcoliche) del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, il quale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera b), impone con ordinanza sindacale, al fine di contrastare il degrado ed i pericoli determinati dall'abuso di sostanze alcoliche e dall'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, il divieto ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;

considerato che il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vengono consumate all'esterno dei locali, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo;

valutato che i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite, che sfruttano la presenza di gruppi di numerose persone che consumano alcol, per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente in condizioni di sicurezza e libertà di spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

visto quanto previsto all'art. 11 (addetti ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, il quale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera d), impone con ordinanza sindacale, in caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale di somministrazione di alimenti e bevande, che creino problematiche di disturbo della quiete pubblica e/o di degrado segnalate e documentate dai residenti e/o accertate dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale, l'obbligo per l'esercizio o per gli esercizi interessati di dotarsi dalle ore 21:00 di personale addetto ai servizi di controllo;

rilevato che il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura per il tempo necessario ad evitare stazionamenti di clienti che si attardino nei pressi del locale, provvedendo a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, monitorata preventivamente, non cessi o rischi di degenerare;

considerato che le funzioni di addetto ai servizi di controllo devono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o da altri soggetti ai sensi della legge 15 luglio 2009 n. 94 e iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Commissariato del Governo;

tenuto conto che l'esercente è tenuto a fornire al personale della sicurezza le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo l'area esterna e in prossimità del



plateatico e che il servizio di controllo potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti;

tenuto conto che il personale del servizio di controllo è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, invitando gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;

rilevato che detto personale deve segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla somministrazione le persone in evidente stato di ubriachezza o apparentemente di minore età, affinché possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente, sorvegliare sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area adiacente l'esercizio, segnalare alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale la presenza di persone sospette che potrebbero essere dedite allo spaccio di stupefacenti o altre attività illecite nel locale o in prossimità e segnalare all'esercente e alle forze dell'Ordine la presenza di persone che, nonostante gli inviti a smettere e ad allontanarsi, proseguono nel provocare disturbo della quiete pubblica o che hanno comportamenti manifesti di degrado e di non rispetto del bene pubblico;

ritenuto quindi necessario adottare fino al 17 luglio 2022 (compreso) il divieto di effettuare la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria, ed imporre l'obbligo di impiegare personale addetto al servizio di controllo nelle giornate di apertura dei locali, tra le ore 21.00 e l'orario di chiusura dei pubblici esercizi ed anche oltre detto orario per il tempo necessario ad evitare lo stazionamento degli avventori, nei pressi dei locali ubicati nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Ferruccio, vicolo San Marco (tra il civico 20 e via Marchetti), vicolo San Pietro;

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali previsti dal D.lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero essere sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto nel Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della



tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "Disciplina dell'attività commerciale" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";
- la L. 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la L. 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 2021 n. 184;
- l'art. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94, "disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

ordina

per i motivi indicati in premessa, a partire dal **20 giugno 2022 e fino al 17 luglio 2022** (compresi) nelle seguenti vie Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Ferruccio, vicolo San Marco (tra il civico 20 e via Marchetti), vicolo San Pietro, in cui si verificano fenomeni di degrado e problemi di vivibilità urbana:

- il divieto, ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria, all'insegna "Kafè Matrix" e "La Scaletta" di effettuare la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;
- l'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "Kafè Matrix" e "La Scaletta" tra le ore 21.00 e l'orario di chiusura del pubblico esercizio ed anche oltre detto orario per il tempo necessario ad evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi dei locali;
- l'obbligo di impiego di non meno di 2 addetti ai servizi di controllo nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato per ogni singolo pubblico esercizio all'insegna "Kafè Matrix" e "La Scaletta" oppure l'impiego di 3 addetti nel caso in cui il servizio di controllo venga svolto in forma associata fra i due esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.

a v v e r t e

che l'inottemperanza all'impiego di personale addetto al controllo, quale personale incaricato dall'esercente o da altri soggetti ai sensi della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ed iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Commissariato del Governo, previsto dalla presente ordinanza, sarà perseguita secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00 e delle ulteriori misure indicate nell'allegato A di detto Regolamento, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81, salvo quanto previsto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009 n. 94.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa



pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune;
- di notificare la presente ordinanza agli esercenti dei pubblici esercizi all'insegna "Kafè Matrix" di via F. Ferruccio e "La Scaletta" di vicolo S.M. Maddalena.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PA/pa

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- GOCCIA A GOCCIA SRL
- XHILAGA VLADIMIR